

Pubblicato il 26/01/2018



N.00979 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 05363/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5363 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Margherita Sussarellu, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria 2;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, la Commissione Giudicatrice Concorso Bando DDG n. 106/2016 del Miur Classe Concorso Aj55 non costituiti in giudizio;

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Sonia Turchi non costituito in giudizio;

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento di mancato superamento della prova orale sostenuta il 06 aprile 2017 e del concorso relativo alla classe di concorso AJ55 (Pianoforte nei Licei

Musicali), nonché di esclusione dalla graduatoria dei vincitori del concorso per mancato superamento della prova orale di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DDG n. 106 del 23.02.2016 bando di concorso "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado" per la classe di concorso AJ55;

del Decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio con il quale sono state pubblicate le graduatorie di merito relative alla classe di concorso AJ55 nella parte in cui la ricorrente non risulta inclusa nonché delle relative graduatorie ed in particolare di quelle relative alla Regione Lazio;

di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti attraverso i quali sia stato attribuito il punteggio di valutazione relativo alla prova orale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, nonché nella parte in cui non sono stati valutati i titoli della ricorrente e complessivamente tutte le prove sostenute, nonché ivi compresi la stessa griglia di valutazione e gli elenchi e relativi allegati, dei vincitori nella parte in cui non includono chi ricorre, tutti di estremi sconosciuti;

dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici per le regioni Lazio, Sardegna, Marche ed Umbria per le classi di concorso AJ55 e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari senza darne pubblica comunicazione;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresa la stessa graduatoria di merito del concorso, nonché i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri per la valutazione dei titoli ed il superamento della prova orale e di individuazione dei vincitori di concorso;

ivi compreso, nella parte in cui risultasse successivamente lesivo della posizione di

chi ricorre, per l'annullamento dello stesso DDG n. 106 del 23.02.2016 Bando di concorso "per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado"; nonché in parte qua ed ove occorra, nella parte in cui siano successivamente lesivi delle posizioni della ricorrente dei D.M. del Miur N. 95/2016 titolato "Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità" e relativo allegato A, D.M. del Miur N. 96/2016 titolato "requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria secondaria di I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità", D.M. N. 93/2016 titolato "costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento", O.M. N. 97/2016 titolata "Formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primari, secondaria di e I e II grado nonché personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità";

oveocorra del d.P.R. recante disposizioni per la razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento a norma dell'art. 64, comma 4 lett. a) del D.L. 25 giugno 2008 112, convertito nella L. 6-8-2008, n. 133" N. 19 del 14.02.2016 e della nota del Miur prot. 14097 del 18.05.2016;

di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame e della prova orale, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico del ricorrente;

nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedere riesaminare la valutazione relativa alla sua prova orale, la documentazione relativa alla presentazione della Lezione, nonché la valutazione complessiva degli esami

sostenuti e dei propri titoli, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando impugnato D.G. n. 106 del 23 Febbraio 2016 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26-2-2016;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SUSSARELLU MARGHERITA il 27/10/2017 :

Per l'annullamento previa sospensiva

Della graduatoria di merito relativa al concorso pubblicato con DDG 106/2016 per la classe di concorso AJ55 (Pianoforte nei Licei Musicali) pubblicata il 27.07.2017 dall'USR Lazio nella parte in cui la ricorrente risulta inserita con riserva nonché del pedissequo decreto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresa la stessa graduatoria di merito del concorso, nonché i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri per la valutazione dei titoli ed il superamento della prova orale e di individuazione dei vincitori di concorso;

nonché del decreto pubblicato il 02.08.2017 e della relativa graduatoria in cui la ricorrente risulta inserita con riserva nell'Ambito Territoriale di Sassari (Ambito 1) in attesa dello scioglimento della stessa da parte del TAR Lazio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 la dott.ssa

Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente è stata ammessa a partecipare con provvedimento di questa sezione alle prove suppletive del concorso in oggetto indicato (D.D.G. del 2016 n. 105) e ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria concorsuale per motivi autonomi e per illegittimità derivata rispetto a quelli già dedotti con il ricorso;

Vista la costituzione dell'amministrazione;

Ritenuto che occorre procedere, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando la parte ricorrente a effettuare tale notificazione "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia

dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare

all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 29 maggio 2018.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO